



Bruxelles, 23.5.2017
COM(2017) 241 final

2017/0096 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE, che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda l'Unione delle Comore

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999¹ ("regolamento INN").

Contesto generale

La presente proposta è presentata nell'ambito dell'attuazione del regolamento INN e rappresenta l'esito delle procedure di indagine e dialogo svolte in conformità delle prescrizioni sostanziali e procedurali istituite dal regolamento INN, che prevedono fra l'altro che tutti i paesi adempiano all'obbligo a essi imposto dal diritto internazionale nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Decisione della Commissione, del 1° ottobre 2015, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 324 del 2.10.2015, pag. 6).

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 maggio 2017 (GU C XXXX del XX.XX.2017, pag. ...), che identifica l'Unione delle Comore come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non applicabile.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione dei portatori di interessi

Conformemente alle disposizioni del regolamento INN, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante le procedure di indagine e dialogo.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La presente proposta deriva dall'applicazione del regolamento INN.

¹ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

Il regolamento INN non contempla una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi della misura proposta

Il 1° ottobre 2015 la Commissione, tramite una decisione, **ha notificato** alle Comore **la possibilità di essere identificate** dalla Commissione come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.

La Commissione ha adottato provvedimenti nei confronti delle Comore. Tali provvedimenti comprendevano, fra l'altro, azioni volte a motivare le proprie azioni, la possibilità per tale paese di rispondere e confutare, il diritto di richiedere e comunicare informazioni supplementari, la proposta di piani d'azione per porre rimedio alla situazione nonché la concessione di un termine congruo per rispondere e di un tempo ragionevole per rimediare alla situazione.

Il 27 maggio 2017 la Commissione, con una decisione di esecuzione, **ha identificato** le Comore come paese terzo che la Commissione **considera paese terzo non cooperante** ai sensi del regolamento INN.

L'allegata proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è fondata sui risultati che hanno confermato che le Comore non hanno adempiuto gli obblighi loro imposti dal diritto internazionale nella loro qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di decisione presentata in allegato.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento INN e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento INN non prevede opzioni alternative.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE, che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda l'Unione delle Comore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999², in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 ("regolamento INN") istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("pesca INN").
- (2) Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti e le misure di emergenza.
- (3) Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
- (4) A norma dell'articolo 32 del regolamento INN, con decisione del 1° ottobre 2015 ("decisione del 1° ottobre 2015")³ la Commissione ha notificato all'Unione delle Comore (in prosieguo le "Comore") la possibilità di essere identificata come un paese che la Commissione considera paese terzo non cooperante.
- (5) Nella decisione del 1° ottobre 2015 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti essenziali e alle considerazioni alla base di tale eventuale identificazione.

² GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

³ Decisione della Commissione, del 1° ottobre 2015, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ([GU C 324 del 2.10.2015, pag. 6](#)).

- (6) La decisione è stata notificata alle Comore unitamente a una lettera che le invita ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate.
- (7) La Commissione ha invitato le Comore in particolare: i) ad adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni contenute nel piano d'azione proposto dalla Commissione; ii) a valutare l'attuazione delle azioni contenute nel piano d'azione proposto dalla Commissione; e iii) a trasmettere ogni sei mesi alla Commissione una relazione dettagliata intesa a valutare l'attuazione di ciascuna azione in merito, tra l'altro, all'efficacia individuale e/o collettiva nel garantire un sistema di controllo della pesca pienamente conforme.
- (8) Alle Comore è stata data la possibilità di rispondere, oralmente o per iscritto, alla decisione del 1° ottobre 2015 nonché ad altre informazioni pertinenti comunicate dalla Commissione, che consente a tale paese di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati nella decisione del 1° ottobre 2015. Alle Comore è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.
- (9) Con la decisione e la lettera del 1° ottobre 2015 la Commissione ha avviato un dialogo con le Comore, precisando che in linea di principio un periodo di sei mesi era a suo avviso sufficiente per addivenire a un accordo.
- (10) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dalle Comore in seguito alla decisione del 1° ottobre 2015 sono state esaminate e prese in considerazione. Le Comore sono state tenute al corrente, oralmente o per iscritto, delle deliberazioni della Commissione.
- (11) La Commissione è tuttavia del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 1° ottobre 2015 non siano stati sufficientemente affrontati dalle Comore e che le misure proposte in un piano d'azione non siano state attuate integralmente.
- (12) Di conseguenza, la Commissione ha identificato le Comore quale paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN mediante la decisione di esecuzione 2017/xxx/UE⁴ della Commissione.
- (13) Tenuto conto delle procedure di indagine e dialogo svolte dalla Commissione, compresi gli scambi di corrispondenza e le riunioni svoltesi, nonché delle ragioni alla base della decisione del 1° ottobre 2015 e della decisione di esecuzione 2017/xxx/UE della Commissione, è opportuno includere le Comore nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN.
- (14) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l'iscrizione nell'elenco. La decisione di radiazione deve tener conto del fatto che i paesi terzi identificati abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.

2. PROCEDURA RELATIVA ALLE COMORE

⁴ Decisione di esecuzione 2017/xxx/UE della Commissione, del 27 maggio 2017, che identifica l'Unione delle Comore come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L xx del gg.mmmm.2017, pag. x).

- (15) Il 1° ottobre 2015 la Commissione ha notificato alle Comore, a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, che stava valutando la possibilità di identificarle come paese terzo non cooperante e le ha invitate a stabilire, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d'azione al fine di rettificare le carenze identificate nella decisione del 1° ottobre 2015. Da quando tale decisione è stata adottata le Comore hanno presentato per iscritto le proprie osservazioni e hanno incontrato la Commissione per trattare i punti in questione. La Commissione ha fornito per iscritto alle Comore le informazioni pertinenti. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dalle Comore in seguito alla decisione della Commissione del 1° ottobre 2015 sono state prese in considerazione e le Comore sono state tenute al corrente, oralmente o per iscritto, delle deliberazioni della Commissione. La Commissione è del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 1° ottobre 2015 non siano stati sufficientemente affrontati dalle Comore e che le misure proposte in un piano d'azione non siano state attuate integralmente.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE COMORE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (16) Nella decisione del 1° ottobre 2015 la Commissione ha analizzato gli obblighi delle Comore e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi a esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.
- (17) La Commissione ha esaminato la conformità delle Comore alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 1° ottobre 2015 e viste le pertinenti informazioni trasmesse in merito dalle Comore, il piano d'azione proposto e le misure adottate al fine di porre rimedio alla situazione.
- (18) Le principali carenze identificate dalla Commissione erano collegate a diverse lacune nell'attuazione degli obblighi di diritto internazionale, connesse nella fattispecie all'adozione di un quadro giuridico adeguato e di procedure adeguate di registrazione e di concessione delle licenze, alla mancanza di cooperazione e di condivisione delle informazioni all'interno dell'amministrazione comoriana e con i paesi terzi in cui operano navi comoriane e alla mancanza di un adeguato ed efficace monitoraggio e di un sistema di sanzioni dissuasivo. Le altre carenze individuate riguardavano, più in generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). È stata inoltre identificata la mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite (IPOA-INN) e le linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera. Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un elemento di prova aggiuntivo e non una base per l'identificazione.
- (19) Nella decisione di esecuzione 2017/xxx/UE la Commissione ha identificato le Comore come un paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.
- (20) Per quanto concerne eventuali vincoli dovuti al fatto che le Comore sono un paese in via di sviluppo, si osserva che lo stato di sviluppo e le prestazioni complessive del paese per quanto riguarda la gestione della pesca possono essere ostacolati dal suo livello di sviluppo. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate nelle

Comore, il livello di sviluppo di tale paese non può spiegare interamente o altrimenti giustificare il suo comportamento generale nel settore della pesca in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione né l'inadeguatezza delle azioni da esso intraprese per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

- (21) Tenuto conto della decisione del 1° ottobre 2015 e della decisione di esecuzione 2017/xxx/UE, nonché del processo di dialogo condotto tra le Comore e la Commissione e dei relativi esiti, è possibile concludere che le azioni adottate dalle Comore alla luce dei loro obblighi in qualità di Stato di bandiera non sono sufficienti per ottemperare alle disposizioni degli articoli 63, 64, 91, 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
- (22) Le Comore non si sono pertanto conformate all'obbligo loro imposto dal diritto internazionale, in quanto Stato di bandiera, di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

4. ELABORAZIONE DI UN ELENCO DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI

- (23) Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda le Comore, è opportuno che tale paese sia aggiunto, conformemente all'articolo 33 del regolamento INN, all'elenco dei paesi terzi non cooperanti istituito dalla decisione 2014/170/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/170/UE.
- (24) L'inclusione delle Comore nell'elenco dei paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN comporta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN. L'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento INN prevede il divieto di importazione di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti. Nel caso delle Comore tale divieto dovrebbe riguardare tutti gli stock e tutte le specie definiti all'articolo 2, punto 8, del regolamento INN, dato che l'assenza di misure adeguate adottate in relazione ad attività di pesca INN che hanno portato all'identificazione delle Comore come paese terzo non cooperante non è limitata a un dato stock o a una data specie.
- (25) Si osservi che la pesca INN, fra l'altro, provoca il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini, compromette la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine, distorce la concorrenza, mette a repentaglio la sicurezza alimentare, pone in una condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere. Considerata l'ampiezza dei problemi connessi alla pesca INN, l'Unione ritiene necessario attuare rapidamente azioni nei confronti delle Comore in qualità di paese terzo non cooperante. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (26) Se le Comore dimostrano che la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco è stata rettificata, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia tale paese terzo dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN. La decisione di radiazione dovrebbe inoltre tener conto del fatto che le Comore abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

"L'Unione delle Comore" è aggiunta all'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*